

OGGETTO: Il versamento dell'acconto IVA 2016 entro il 27 dicembre

Il **prossimo 27 dicembre** scade il termine per il **versamento dell'acconto Iva relativo al periodo d'imposta 2016**. Il calcolo dell'acconto può essere effettuato attraverso l'utilizzo alternativo di tre metodi: **storico**, **previsionale** o **analitico** (c.d. metodo delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre).

In genere, il metodo maggiormente utilizzato per il calcolo dell'acconto IVA è quello **storico**, rispetto a quello previsionale e a quello analitico, in quanto considera, come base su cui calcolare l'88%, l'importo dell'ultima liquidazione dell'anno precedente e, in tal modo, è **meno "rischioso"**.

Se, infatti, il contribuente sceglie di calcolare l'acconto utilizzando il metodo previsionale, deve conoscere con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell'anno, in quanto, trattandosi di una stima, potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto (con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% sugli importi dovuti e non versati).

Con la presente scheda informativa si riepilogano le **modalità di determinazione e di versamento dell'acconto Iva 2016**.

ACCONTO IVA 2016	
SOGGETTI OBBLIGATI	Sono obbligati a versare l'acconto Iva i contribuenti che effettuano: <ul style="list-style-type: none">◆ liquidazioni e versamenti mensili;◆ liquidazioni e versamenti trimestrali.
SOGGETTI ESONERATI	Sono esonerati dal versamento dell'acconto Iva i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni : <ul style="list-style-type: none">◆ i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2016;◆ i contribuenti che hanno cessato l'attività o la cesseranno nel 2016, e in ogni caso coloro che l'hanno cessata entro il 30.11.2016 se mensili, ovvero entro il 30.09.2016 se trimestrali;◆ i contribuenti mensili che hanno chiuso a credito la liquidazione del mese di dicembre 2015;◆ i contribuenti trimestrali che hanno chiuso a credito la liquidazione del quarto trimestre del 2015 a credito;◆ i soggetti che prevedono di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno 2016 con un'eccedenza detraibile d'imposta;◆ i contribuenti trimestrali per opzione che prevedono di evidenziare un credito Iva nella dichiarazione annuale per il 2016;◆ i contribuenti che adottano il regime dei "minimi" (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);◆ i contribuenti che adottano il nuovo regime forfetario (art. 1, comma 58. Legge n. 190/2014);

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ i contribuenti che sono usciti dal regime dei minimi/forfetari con decorrenza 01.01.2016 e hanno adottato il regime IVA ordinario; ◆ i soggetti per i quali l'acconto dovuto è inferiore a € 103,29; ◆ le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario (Legge n. 398/1991); ◆ i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72); ◆ i contribuenti in regime agricolo di esonero (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72).
<p style="text-align: center;">CALCOLO DELL'ACCONTO</p>	<p style="text-align: center;">METODO STORICO</p> <p>La determinazione dell'acconto con il metodo storico consiste nel calcolare l'importo dovuto nella misura dell'88% del versamento effettuato nello stesso periodo dell'anno precedente; la base di riferimento è, quindi, commisurata all'ammontare dell'Iva a debito risultante dal modello IVA 2016, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per i contribuenti mensili: rigo VH12 (saldo a debito liquidazione Dicembre 2015); ◆ per i contribuenti con liquidazione mensile "posticipata": rigo VH12 (saldo a debito liquidazione Dicembre 2015 sulla base delle operazioni di Novembre 2015); ◆ per i contribuenti trimestrali "speciali" (es.: autotrasportatori, distributori di carburante): rigo VH12 (saldo a debito liquidazione 4° trimestre 2015); ◆ per i contribuenti trimestrali (per opzione) che chiudono la dichiarazione IVA con saldo annuale a debito: righe VL38 – VL36 + VH13 (la base di riferimento va individuata senza considerare gli interessi dell'1%); ◆ per i contribuenti trimestrali (per opzione) che chiudono la dichiarazione IVA con saldo annuale a credito: righe VH13 – VL33. <p>In caso di variazione della periodicità di liquidazione tra un anno e l'altro (nel caso di specie, dal 2015 al 2016), ai fini del calcolo dell'acconto con il metodo storico, valgono le seguenti regole:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ passaggio da regime mensile a trimestrale: occorre calcolare l'acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi 3 mesi dell'anno precedente (ottobre, novembre e dicembre 2015): righe VH10 + VH11 + VH12; ◆ passaggio da regime trimestrale a mensile: l'acconto deve essere calcolato su 1/3 del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2015 (saldo + acconto): righe (VL38 - VL36 + VH13): 3.
	<p style="text-align: center;">METODO PREVISIONALE</p> <p>Con l'utilizzo del metodo previsionale l'acconto da effettuare deve risultare non inferiore all'88% dell'Iva che sarà effettivamente dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per il mese di dicembre 2016 (contribuenti mensili); ◆ per il quarto trimestre 2016 (contribuenti trimestrali speciali);

		<ul style="list-style-type: none"> ◆ a saldo in sede di dichiarazione annuale IVA dell'anno 2016 - modello IVA 2017 (contribuenti trimestrali "per opzione"). <p>Il contribuente può determinare l'acconto in relazione alla stima delle operazioni attive e passive che prevede di porre in essere sino al 31 dicembre 2016. Pertanto, è consigliabile utilizzare tale metodo solo se vi sono sufficienti margini di sicurezza, in quanto si potrebbe incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell'acconto.</p>
	<p>METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE FINO AL 20 DICEMBRE</p>	<p>In questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell'imposta risultante a debito in base ad un'apposita liquidazione che tiene conto dell'IVA relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ operazioni annotate nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro IVA degli acquisti nel periodo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 01.12.2016 – 20.12.2016, per il contribuente mensile; ✓ 01.10.2016 – 20.12.2016, per il contribuente trimestrale; ◆ operazioni poste in essere fino al 20.12.2016, ma non ancora fatturate o registrate. <p>Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre 2016 o terzo trimestre 2016).</p> <p>Per gli autotrasportatori¹, in sede di calcolo dell'acconto utilizzando il metodo delle "operazioni effettuate" si dovranno considerare, per la determinazione dell'IVA a debito, le fatture emesse nel 3° trimestre 2016 annotate nel periodo 01.10.2016 – 20.12.2016, nonché quelle emesse in tale periodo anche se registrate entro il 1° trimestre 2017.</p> <p>I contribuenti mensili posticipati possono determinare l'acconto in misura pari ai 2/3 dell'IVA dovuta sulla base delle operazioni del mese di novembre 2016 (liquidazione di dicembre 2016).</p>
<p>MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA 2015</p>	<p>Il versamento dell'acconto IVA 2016 va effettuato, entro il 27.12.2016, con il mod. F24 esclusivamente mediante modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I relativi codici tributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 6013, per il contribuenti mensili; ◆ 6035, per il contribuenti trimestrali. <p>Ai fini della determinazione dell'acconto Iva, per i contribuenti trimestrali "per opzione" non è dovuta la maggiorazione, a titolo di interessi, dell'1%. Pertanto, i soggetti che hanno esercitato l'opzione per i versamenti trimestrali devono applicare la maggiorazione, a titolo di interessi, solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari, nonché su quelli effettuati a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale.</p>	

¹ Che in base all'art. 74, co. 4 del DPR n. 633/1972 possono registrare le fatture emesse il trimestre successivo a quello di emissione.

<p style="text-align: center;">SCOMPUTO DELL'ACCONTO</p>	<p>L'importo versato a titolo di acconto Iva verrà poi scomputato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2016 (16.01.2017), per i contribuenti mensili; ◆ dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2016 (16.02.2017), per i contribuenti trimestrali speciali; ◆ in sede di dichiarazione annuale Iva relativa al 2016 (16.03.2017), per i contribuenti trimestrali "per opzione". <p>A livello contabile ciò si traduce nella rilevazione di un credito verso l'Erario per l'acconto versato, da stornare poi al momento della registrazione della liquidazione di riferimento.</p> <p>Inoltre, l'ammontare dell'acconto IVA 2016 ed il metodo utilizzato per il suo calcolo dovranno essere indicati al rigo VH13 del modello IVA 2017 relativo al periodo d'imposta 2016.</p>
<p style="text-align: center;">REGIME SANZIONATORIO</p>	<p>In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'acconto è prevista una sanzione amministrativa del 30%. In ogni caso, il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ applicando la sanzione ridotta (codice tributo "8904") nelle seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dallo 0,1% all' 1,4% se il pagamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che va applicato lo 0,1% per ogni giorno di ritardo; ✓ 1,5% se il pagamento è eseguito tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza; ✓ 1,67% se il pagamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza ✓ 3,75% se il pagamento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (entro il 28.02.2017 per l'acconto IVA 2016); ◆ versando l'importo dovuto e gli interessi (codice tributo "1991"), calcolati a giorni, nella misura dello 0,2%.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti